



normativa

LAVORATORI SOMMINISTRATI: LA COMUNICAZIONE PERIODICA AL 31 GENNAIO 2018 (ART. 36, COMMA 3 DEL D.LGS. 81/2015)

Il decreto legislativo per la riforma dei contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015), in vigore dal 25 giugno 2015, ha stabilito che tra le forme di tutela dei lavoratori somministrati vi sia anche una comunicazione periodica a carico dell' utilizzatore.

In particolare, la nuova disposizione prevede che ogni dodici mesi l' utilizzatore sia tenuto a comunicare alle **RSU/RSA** se esistenti e in caso di assenza agli **Organismi territoriali di categoria** delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quanto di seguito:

- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi
- la durata degli stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

L' articolo 40 del decreto prevede che la violazione della disposizione di cui all' articolo 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015 determinerà l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250,00.

Si ritiene che, in conformità a quanto previsto dall' abrogato art. 24 comma 4, lettera b del D.Lgs. 276/2003, la scadenza di tale comunicazione possa riferirsi al **31 gennaio di ogni anno**.

Si riporta per opportuna conoscenza il nuovo testo normativo:

ART. 36

3. Ogni dodici mesi l' utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di Somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Brescia, 15 gennaio 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it